

INDIRIZZI E CRITERI IN ORDINE ALL'AMMISSIONE DEI CACCIATORI NEGLI A.T.C. E NEI C.A.

D.G.R. n. 21-2512 del 3.8.2011 e D.G.R. n. 90-3600 del 19.3.2012 come modificata con DD.G.R. n. 52-3653 del 28.3.2012, n. 93-3803 del 27.4.2012, n. 60-3950 del 29.5.2012, n. 18-6344 del 09.09.2013, n. 7-1303 del 13.4.2015 e n. 7-2171 del 26.01.2026.

ART. 1 - CONFERMA DELL'AMMISSIONE

1. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte o residenti in altre regioni o all'estero ammessi agli A.T.C. o C.A. nella precedente stagione venatoria, ai fini della conferma dell'ammissione ai medesimi, devono effettuare il pagamento della relativa quota di partecipazione economica tassativamente entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Non sono altresì validi i versamenti effettuati oltre il 31 marzo tramite bonifico bancario con valuta antecedente tale data.

Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di cui sopra s'intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. I versamenti effettuati oltre tale data non sono validi ai fini della conferma ed il cacciatore è considerato rinunciatario all'A.T.C. o al C.A. e viene stralciato dall'elenco degli ammessi. Tutti i pagamenti effettuati oltre la data del 31 marzo devono essere immediatamente rimborsati agli interessati a cura del Comitato di gestione.

ART. 2 - DOMANDA DI AMMISSIONE

1. Nel rispetto dell'opzione di caccia prescelta in via esclusiva il cacciatore, residente nella Regione Piemonte o residente in altre regioni o all'estero, che intenda richiedere l'ammissione in un A.T.C. o in un C.A., può presentare domanda di nuova ammissione, o ulteriore ammissione al Comitato di gestione, secondo le modalità di seguito riportate, sui modelli predisposti.
2. I Comitati di gestione degli A.T.C. in cui risultino posti disponibili dopo l'accettazione delle domande di nuova ammissione, devono procedere all'assegnazione dei posti liberi ai cacciatori che risultano già ammessi ad altri A.T.C. della Regione Piemonte. I Comitati di gestione dei C.A. in cui risultino posti disponibili dopo l'accettazione delle domande di nuova ammissione, devono procedere all'ammissione dei cacciatori residenti nella Regione Piemonte che risultano già ammessi ad altri C.A. piemontesi. I Comitati di gestione dei C.A. possono, altresì, ammettere cacciatori residenti in altre Regioni o all'estero che risultano ammessi ad un C.A..
3. Sono considerate altresì nuove ammissioni le domande dei cacciatori che pur risultando ammessi nelle precedenti stagioni venatorie ad un A.T.C. o ad un C.A. non hanno provveduto ad effettuare entro il 31 marzo il pagamento della quota di partecipazione economica.

4. Le domande di nuova ammissione e/o di ulteriore ammissione devono essere presentate entro il termine perentorio del 15 maggio di ogni anno (in caso di spedizione fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante) sul modello predisposto dalla competente Direzione regionale, compilata in ogni sua parte e corredata dai seguenti documenti:
 - a. ricevuta di pagamento che sarà rimborsato entro e non oltre il 15 agosto dell'anno di riferimento in caso di non accettazione della medesima. E' data facoltà ai Comitati di gestione di differire oltre il 15 maggio il termine per il pagamento della quota di partecipazione economica da parte dei cacciatori ammessi;
 - b. certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva di certificazione resa secondo le vigenti disposizioni;
 - c. titolo di godimento della proprietà per i proprietari di fabbricati di civile abitazione o di terreno; per i conduttori di terreni, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la condizione di coltivatore diretto, e, per i proprietari, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la proprietà o conduzione contenente l'esatta indicazione dei dati catastali;
 - d. titolo di parentela per gli ascendenti, discendenti ed affini di primo grado (genero/nuora) dei proprietari di terreno nonché conduttori di cui alla lettera c). Essi devono presentare domanda corredata da estratto di atto di nascita con indicazione di paternità e maternità o certificato di matrimonio o dichiarazione sostitutiva di certificazione resa innanzi all'incaricato del Comitato di gestione a ricevere la domanda;
 - e. abilitazione venatoria alla zona faunistica delle Alpi o certificazione ai sensi dell'art. 75 della l.r. 60/79.
5. Non saranno accolte le domande d'ammissione presentate o recanti timbro postale in data posteriore al termine stabilito al comma 5, presentate su modelli difformi, incomplete dei dati e delle dichiarazioni previste dal modello di domanda, prive della documentazione richiesta, quelle non sottoscritte nonché le istanze da cui non è possibile ricavare la chiara volontà di scelta del richiedente.

ART. 3 - CRITERI DI PRIORITA' PER L'AMMISSIONE DEI CACCIATORI NEGLI A.T.C. E NEI C.A.

1. Le domande di ammissione vengono valutate secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) cacciatori residenti nella Regione Piemonte che risultino privi di ammissione ad A.T.C. o C.A. e che siano residenti nei Comuni compresi nell'A.T.C. o nel C.A. o residenti in Comuni il cui territorio è parzialmente compreso nell'A.T.C. o nel C.A.; i cacciatori residenti nei Comuni della Comunità Montana Valle Ossola, il cui territorio è compreso in parte nel C.A. V.C.O. 2, sono equiparati ai residenti nel comprensorio alpino stesso;
 - b) cacciatori residenti nei Comuni compresi nell'A.T.C. o nel C.A. o residenti in Comuni il cui territorio è parzialmente compreso nell'A.T.C. o nel C.A.; i cacciatori residenti nei Comuni della Comunità Montana Valle Ossola, il cui territorio è compreso in parte nel C.A. V.C.O. 2, sono equiparati ai residenti nel comprensorio alpino stesso;
 - c) proprietari di terreni nonché i conduttori, i loro ascendenti, discendenti ed affini di primo grado, ed i soci di società di capitale residenti nella Regione Piemonte i cui fondi sono inclusi nell'A.T.C. o nel C.A. I proprietari, i conduttori di terreni ed i soci di società di capitale devono presentare domanda corredata da idonea certificazione attestante il titolo di godimento da almeno quattro anni. Gli ascendenti,

discendenti ed affini di primo grado devono presentare domanda corredata dalla documentazione di cui all'art. 2, comma 5, lett. c) unitamente alla certificazione attestante il titolo di godimento da almeno quattro anni nel caso di proprietari o conduttori non cacciatori. I fondi non dovranno risultare, per ciascun richiedente, di superficie inferiore ad un ettaro;

- d) cacciatori residenti in Comuni della Provincia in cui l'A.T.C o il C.A. è compreso. Nell'ambito di tale categoria hanno precedenza i proprietari di fabbricati di civile abitazione ubicati nell'A.T.C. o C.A. interessato;
 - e) cacciatori residenti in altri Comuni della Regione Piemonte. Nell'ambito di tale categoria hanno precedenza i proprietari di fabbricati di civile abitazione ubicati nell'A.T.C. o C.A. interessato;
 - f) cacciatori, anche residenti in un Comune totalmente o parzialmente compreso nell'A.T.C o nel C.A. che pur risultando ammessi all'A.T.C. o al C.A. nella precedente stagione venatoria, non hanno provveduto ad effettuare il versamento della relativa quota di partecipazione economica entro la data del 31 marzo di ogni anno;
 - g) cacciatori residenti in altre Regioni o all'estero, proprietari, da almeno quattro anni, di fondi di superficie non inferiore ad un ettaro o proprietari di un fabbricato di civile abitazione ubicati in un ATC o in un CA ed i loro ascendenti, discendenti ed affini di primo grado;
 - h) cacciatori residenti in altre Regioni o all'estero.
2. L'ammissione dei cacciatori, ferme restando le priorità di ammissione medesime, viene determinata sulla base dell'età anagrafica (più anziano d'età) dei richiedenti.
 3. I Comitati di gestione possono adottare le misure ritenute utili ai fini della verifica del permanere dei requisiti di ammissione. Il venir meno dei requisiti anzidetti comporta l'esclusione dall'ambito.

ART. 4 - DEROGHE AI CRITERI DI AMMISSIONE ED AGLI INDICI DI DENSITÀ VENATORIA

1. Nel rispetto dell'opzione sulla forma di caccia prescelta in via esclusiva, i Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., ammettono ogni anno, i cacciatori che:
 - a) abbiano acquisito la residenza anagrafica (per trasferimento dell'abitazione o per spostamento dell'attività lavorativa) nella Regione Piemonte successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande di ammissione, di cui all'art. 2;
 - b) hanno conseguito, successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande di ammissione, l'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria e/o l'abilitazione all'esercizio venatorio in zona Alpi purché la scelta della forma di caccia (opzione) venga comunicata alla Provincia di residenza entro trenta giorni dalla data di conseguimento di detta abilitazione.
2. Le disposizioni di cui alla lettera b) del precedente punto 1 si applicano esclusivamente ai cacciatori residenti nella Regione Piemonte.
3. Le ammissioni in deroga sono subordinate alla presentazione di regolare domanda corredata dalla documentazione di cui all'art. 2.

ART. 5 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE ECONOMICA

1. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., comunicano entro il mese di gennaio di ogni anno, al Settore regionale Tutela e gestione della fauna selvatica, l'importo della quota di partecipazione economica. In mancanza di tale comunicazione l'importo della quota di partecipazione economica rimane stabilita nella misura dell'anno precedente.
2. La quota di partecipazione economica per gli A.T.C. di ciascun cacciatore ammesso è stabilita dal Comitato di gestione in misura non inferiore a € 52,00 e non superiore a € 105,00.
3. I Comitati di gestione degli A.T.C. possono aumentare, in deroga ai limiti massimi stabiliti al punto 2, la quota di partecipazione economica dei cacciatori ammessi fino a € 155,00, in adeguamento all'inflazione e all'aumento dei costi di gestione faunistico-venatoria. Tale aumento deve essere esaurientemente motivato e finalizzato al raggiungimento di un'ottimale gestione faunistico-venatoria.
4. La quota di partecipazione economica per i C.A. di ciascun cacciatore ammesso è stabilita dal Comitato di gestione in misura non inferiore a € 105,00 e non superiore a € 155,00.
5. I Comitati di gestione dei C.A. possono aumentare, in deroga ai limiti massimi stabiliti al punto 4, la quota di partecipazione economica dei cacciatori ammessi fino a € 185,00. Tale aumento deve essere esaurientemente motivato e finalizzato al raggiungimento di un'ottimale gestione faunistico-venatoria.
6. In via facoltativa, i Comitati di gestione degli A.T.C. e dei CA possono stabilire, a favore dei neo cacciatori residenti nel territorio piemontese, limitatamente al primo anno di attività, una quota agevolata pari a € 52,00, per gli ATC, e pari a € 105, per i CA, al fine di favorire l'ingresso dei nuovi abilitati all'attività venatoria.
7. Ai fini dell'applicazione della quota agevolata di cui al precedente comma, per neo cacciatori si intendono coloro che esercitano per la prima volta l'attività venatoria negli ATC o nei CA della Regione Piemonte.

ART. 6 - APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI AMMESSI

1. L'elenco dei cacciatori ammessi è approvato con provvedimento adottato dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno. Con lo stesso provvedimento deve essere approvata la graduatoria dei cacciatori non ammessi.
2. Delle ammissioni e delle esclusioni dei cacciatori il Comitato di gestione deve dare tempestiva comunicazione agli interessati.
3. La graduatoria dei cacciatori non ammessi viene utilizzata dai Comitati di gestione ai fini della copertura dei posti resisi disponibili nei casi di rinuncia, di mancato o ritardato pagamento dei cacciatori nuovi ammessi. I cacciatori ammessi a seguito dell'utilizzo di tale graduatoria devono provvedere al pagamento della relativa quota entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno.

4. Dopo tale termine il Comitato di gestione provvede a deliberare l'elenco definitivo degli ammessi e degli esclusi.
5. Avverso il provvedimento di esclusione, di cui al comma 1, è possibile, al cacciatore escluso, inoltrare, entro trenta giorni dall'approvazione dell'elenco, al Presidente del Comitato di gestione memoria scritta al fine dell'eventuale riesame dell'istanza. L'istanza è riesaminata da una Commissione costituita da almeno tre membri del Comitato di gestione, di cui il Presidente dell'A.T.C. o del C.A. interessato fa parte di diritto, entro trenta giorni dalla presentazione della memoria.
6. L'autorizzazione all'esercizio venatorio viene formalizzata mediante l'apposizione dell'apposito timbro indelebile sul tesserino regionale.

ART. 7 - QUOTA AGGIUNTIVA PER IL PRELIEVO DEGLI UNGULATI

1. Per la caccia di selezione agli ungulati i Comitati di gestione degli A.T.C e dei C.A., stabiliscono una quota minima aggiuntiva, differenziata per specie, sesso e classi di età, nel rispetto dei seguenti parametri:

CAPRIOLO

(1)

classe 0

femmina

maschio

MUFLONE

classe 0 € 40,00

femmina € 70,00

maschio € 110,00

DAINO

classe 0 € 60,00

femmina/fusone € 80,00

maschio € 150,00

CERVO

classe 0 € 100,00

femmina/fusone € 150,00

maschio € 250,00

CAMOSCIO

classe 0 € 60,00

yearling € 80,00

femmina € 100,00

maschio € 120,00

(1) per la specie capriolo la quota è stabilita dai Comitati di gestione degli ATC e dei CA, in relazione alla necessità di completare i relativi piani selettivi anche al fine di ridurre i danni alle produzioni viticole e di limitare significativamente i sinistri stradali.

2. I Comitati di gestione degli A.T.C e dei C.A., stabiliscono altresì un’ulteriore quota economica aggiuntiva riferita al valore del trofeo. I versamenti di cui al presente comma devono essere effettuati con le modalità e nei termini stabiliti dal Comitato di gestione.
3. I Comitati di gestione degli ATC e dei CA possono prevedere una quota economica per il cacciatore che intende esercitare l’attività venatoria al cinghiale nel rispetto dei seguenti parametri riferiti ai danni causati dalla specie:
DANNI < 30.000 Euro
CACCIATORE IN SQUADRA: DA € 10,00 A € 300,00
CACCIATORE SINGOLO: DA € 10,00 A € 150,00;
DANNI > 30.000 Euro
CACCIATORE IN SQUADRA: DA € 20,00 A € 300,00
CACCIATORE SINGOLO: DA € 20,00 A € 150,00
4. I Comitati di gestione, in tal caso, dovranno adottare tutte le iniziative tecniche atte al rispetto, da parte dei cacciatori che esercitano l’attività venatoria alla specie cinghiale, di tale adempimento.
5. Le somme comunque introitate sono utilizzate per lo svolgimento dei compiti del Comitato di gestione di cui all’art. 7 della D.G.R. n. 10-26362 del 28.12.1998 e s.m.i. e, prioritariamente, per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole.

ART. 8 - CACCIATORI STAGIONALI

1. I Comitati di gestione degli A.T.C e dei C.A., in cui oltre la data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione risultino posti disponibili, possono regolamentare l’ammissione, limitatamente alla sola stagione venatoria di riferimento ed in qualità di “stagionali”, di cacciatori residenti in Piemonte o, fermo restando quanto stabilito all’art. 2, comma 4, di cacciatori residenti in altre Regioni o all’estero.
2. I Comitati di gestione procedono all’ammissione dei cacciatori “stagionali” previo pagamento, entro i termini e nella misura stabiliti dai medesimi Comitati, di una quota di partecipazione economica, pari alla quota di ammissione aumentata in misura non inferiore al 15% e non superiore a € 200,00 per gli A.T.C e a € 250,00 per i C.A.”.
3. L’autorizzazione all’esercizio venatorio del cacciatore “stagionale”, residente in Piemonte, viene formalizzata mediante l’apposizione sul tesserino venatorio, di apposito timbro indelebile, diverso da quello di ammissione, riportante la sigla dell’A.T.C o del C.A. e la dicitura “stagionale”.
4. L’autorizzazione all’esercizio venatorio del cacciatore “stagionale” foraneo viene formalizzata mediante l’apposizione, di apposito timbro indelebile, diverso da quello di ammissione, riportante la sigla dell’A.T.C o del C.A. e la dicitura “stagionale” sul tesserino venatorio.
5. I cacciatori “stagionali” non possono confermare l’ammissione mediante il versamento della relativa quota economica.

ART. 9 - CACCIATORI TEMPORANEI

1. I Comitati di gestione possono regolamentare, nel rispetto delle disposizioni regionali, le modalità di accesso dei cacciatori “temporanei” per il prelievo delle specie definite dalla Giunta regionale.